

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Allegati n. 3 (tre)

^^^^^^^

OGGETTO: COVID-19. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione emergenziale in atto – avvio della "Fase 2".

A TUTTI GLI EDRC DELLA FORZA ARMATA

- 1. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 che il Paese, e con esso la Forza Armata, stanno affrottando ha assunto oramai le dimensioni di una pandemia epocale. Al riguardo, intendo innanzitutto ringraziare tutti gli uomini e le donne dell'Esercito per il grande sacrificio e l'abnegazione con i quali, in questi mesi, si sono prodigati in tutte le attività mirate al contenimento del COVID-19. Mi riferisco, in particolare, al personale medico e paramedico, a coloro che hanno contribuito ad allestire gli ospedali da campo, a tutti gli operatori addetti alla difesa NBCR e alla sanificazione, a chi era impegnato nei controlli agli accessi delle "zone rosse" o a sostenere la Protezione Civile con trasporti terrestri e aerei di materiale di vario genere, nonché al personale impiegato nell'Operazione "Strade Sicure" e nei vari Teatri Operativi fuori dal territorio nazionale.
- 2. La Forza Armata continuerà ad assolvere tutti i compiti istituzionali a favore della popolazione tutelando, nel contempo, la salute del proprio personale, nella piena consapevolezza di dover ricorrere a tutte le risorse disponibili per arginare efficacemente e prontamente l'emergenza in atto, che si avvia ad una nuova fase. In particolare, oltre a fornire il proprio contributo alle varie articolazioni governative quali il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile, l'Esercito proseguirà il supporto anche al Servizio Sanitario Nazionale con *Task Force* sanitarie areali distribuite in diverse regioni, fornendo anche unità per le attività di sanificazione di strutture di pubblica utilità, compresi i mezzi di trasporto.
- 3. Ritengo ora necessario, nell'imminenza dell'inizio della "Fase 2" (4 maggio p.v.), armonizzare i provvedimenti finora emanati per la gestione della crisi. In via generale, sottolineo che la postura adottata dall'Esercito nella "Fase 1" resterà tendenzialmente invariata, confermando le indicazioni fin qui fornite anche con il passaggio alla fase successiva, durante la quale sarà necessario continuare a coniugare lo svolgimento delle attività correnti indifferibili con il rigoroso rispetto delle prescrizioni per la tutela e la sicurezza del personale. Pertanto, al fine di orientare in maniera chiara l'azione dei Comandanti, ho inteso emanare le seguenti disposizioni afferenti alle sfere di prioritario interesse per la Forza Armata:

- giuridico-amministrativa (Allegato "A"): la presenza del personale all'interno delle infrastrutture dovrà essere limitata e attestarsi orientativamente al 20% della forza effettiva. Il lavoro agile (smart working) continuerà a rappresentare una valida modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, così come, in alternativa allo stesso, si dovrà far ricorso alla dispensa temporanea dal servizio. In termini di distanziamento sociale, deve essere rigorosamente rispettata la distanza di sicurezza interpersonale prevista dalla normativa vigente, significando che essa va intesa come obiettivo minimo, e che tutti i Comandanti dovranno ricercare, per quanto possibile, e adottare tutte quelle soluzioni che prevedano distanze anche superiori (2 o 3 metri), proprio quale ulteriore cautela. Lo strumento della videoconferenza dovrà essere utilizzato nella misura più ampia possibile al fine di evitare inutili assembramenti;
- addestrativa (Allegato "B"): l'approntamento delle unità in modo tradizionale dovrà essere svolto in modo diradato-distanziato con la massima cautela e previa valutazione delle attività ritenute necessarie. Le attività addestrative dovranno essere condotte per aliquote di personale, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento, sfruttando al massimo la tecnologia offerta dalla simulazione e privilegiando modalità alternative di condotta a distanza, quali EQ, seminari e dimostrazioni video. In sintesi, ciascun Comandante, al proprio livello, dovrà acquisire la mentalità e la capacità di "comandare" e "addestrare" utilizzando appieno i principali dispositivi elettronici di comunicazione;
- logistico-sanitaria (Allegato "C"): le misure di carattere sanitario a tutela della sicurezza e della salute del personale devono continuare a essere applicate in maniera rigorosa, differenziandole in ragione delle peculiari attività svolte. Inoltre, l'utilizzo dei DPI, il cui approvvigionamento, fatta eccezione per le operazioni nazionali e per i Teatri Operativi, viene al momento decentrato presso i singoli Enti della Forza Armata, resta di fondamentale importanza soprattutto nella "Fase 2" dell'emergenza. La disponibilità dei citati dispositivi e il loro impiego, secondo quanto previsto dal citato allegato "C", rappresenta ineludibile presupposto per lo svolgimento delle attività.
- 4. Le misure indicate rappresentano le linee guida per i Comandanti che comunque, nel rispetto della normativa vigente e preservando l'efficacia della Forza Armata, potranno provvedere a integrare/attagliare dette disposizioni, al fine di renderle il più aderenti possibile alla realtà contingente delle proprie Unità. È altrettanto chiaro che tutte le predisposizioni sono mirate alla massima tutela della salute del personale, a cui si dovrà anche associare il pieno supporto alle esigenze di carattere familiare, anche nella considerazione che le scuole rimarranno ancora chiuse.
- 5. Confido pienamente nella professionalità e nel senso di disciplina dei Comandanti, degli uomini e delle donne dell'Esercito, i cui brillanti risultati finora conseguiti confermano, ancora una volta, le capacità, la fermezza, la coesione e lo spirito di sacrificio che, nella storia, hanno sempre contraddistinto il soldato italiano e la nostra Forza Armata tutta, che è stata e sarà sempre al servizio delle Istituzioni per il bene del Paese.

IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Generale di Corpo d'Armata Salvatore FARINA)

ASPETTI DI CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

1. PERSONALE

L'assolvimento dei precipui compiti istituzionali deve essere garantito nella piena salvaguardia della salute del proprio personale e, pertanto, in linea con quanto già deciso per la "Fase 1", i Comandanti a tutti i livelli e le figure a essi equipollenti devono:

- continuare a mantenere in servizio il solo personale necessario allo svolgimento delle attività indifferibili correlate alle operazioni, alla vigilanza e alla funzionalità delle infrastrutture, ponendo in essere tutte le misure organizzative, di prevenzione e protezione, mirate al contrasto alla diffusione del virus COVID-19:
- disporre il diradamento del rimanente personale attraverso il ricorso, in via prioritaria, ai due istituti straordinari espressamente previsti dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, in particolare:
 - la modalità di servizio in regime di lavoro agile (smart working);
 - la dispensa temporanea dal servizio (licenza straordinaria non computabile nel limite dei 45 giorni annui).

Quanto sopra, al fine di assicurare la regolare rotazione/turnazione del personale impiegato nelle attività correnti indifferibili precisando che, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio, il personale che fruisce degli istituti straordinari sopra menzionati potrà essere richiamato in sede (prospetto riepilogativo degli istituti da utilizzare durante la fase emergenziale in **Appendice 1**).

Il **distanziamento sociale** rimane la misura organizzativa di maggiore efficacia per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Pertanto, i Comandanti e le figure a essi equipollenti possono, fatto salvo l'orario settimanale complessivo:

- riarticolare l'orario di servizio interno, prevedendo fasce orarie differenziate che riducano il numero di presenze in contemporanea sul luogo di lavoro;
- definire orari d'ingresso differenziati, cadenzati per fasce orarie (ad es., per l'arco mattutino, ingresso distribuito su quattro fasce orarie: 07:00-07:30 / 07:30-08:00 / 08:00-08:30 / 08:30-09:00) e, ove possibile, vie d'ingresso e di uscita separate.

2. <u>VITA E SERVIZI INTERNI DI CASERMA</u>

La regolamentazione dei servizi interni di caserma, a seguito dell'emanazione dei vari DPCM, è stata rimodulata e i Comandanti devono applicare rigide misure di distanziamento sociale per il proprio personale all'interno della sede stanziale (Appendice 1, Allegato C). In particolare:

- la cerimonia dell'alzabandiera deve essere svolta, ove prevista, alla presenza del Comandante, del SU. di Corpo e del solo personale di servizio all'uopo preposto, garantendo il rigoroso mantenimento della distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente;
- la fruizione della mensa (ove attiva) deve prevedere turnazioni di personale tali da evitare assembramenti nelle fasi di afflusso, stazionamento e deflusso (individuando, ove possibile, ingresso e uscita separati), finanche nell'utilizzo dei distributori automatici presenti nella sede stanziale, ricercando la massima distanza interpersonale possibile in relazione ai luoghi e prevedendo il puntuale rispetto delle previste distanze di sicurezza;
- la videoconferenza rimane lo strumento di comunicazione con il personale da preferire. I rapporti/le adunate/le riunioni ovvero le iniziative/attività di qualsiasi natura che prevedono aggregazione di personale sono da limitare al massimo. Tuttavia, qualora assolutamente indispensabili per l'assolvimento dei compiti istituzionali, questi dovranno aver luogo prioritariamente all'aperto ovvero, se in locali chiusi, riducendo al minimo il numero di partecipanti. In ogni caso va garantitto il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in termini di distanziamento sociale (distanza minima interpersonale mai inferiore a 1 (uno) metro, meglio ancora incrementata per ulteriore cautela);

- sono sospese le attività sportive all'interno di palestre e/o piscine, che resteranno chiuse, e
 consentite quelle svolte in spazi aperti, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali
 previste dalla vigente normativa (minimo 2 metri);
- gli organismi di protezione sociale (sala convegno, bar, bouvette etc.) e, ove presenti, tutte le attività inerenti ai servizi alla persona (barberia e affini) restano chiuse, anche in considerazione del limitato numero di militari presenti nella sede stanziale.

3. TUTELA INFORTUNISTICA

La tutela infortunistica è un aspetto di assoluto rilievo in questa emergenza ed è un elemento di fondamentale importanza per i Comandanti e le figure a essi equipollenti. La Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza, Prevenzione e Protezione (DICOPREVA) ha regolamentato, in ambito Forza Armata, la denuncia di infortunio sul lavoro COVID-19. Al riguardo, si evidenzia che:

- la denuncia di tutti i casi di accertata positività al COVID-19 dei lavoratori dipendenti,
 compresi quelli pregressi, deve essere inviata a cura del Comandante/Datore di Lavoro utilizzando le medesime modalità¹ e modulistica previste con i sottoelencati fogli:
 - let. prot. n. M_D E0012000 REG2017 0235706 in data 29 novembre 2017 di SME DICOPREVA;
 - let. prot. n. M_D E0012000 REG2018 0182050 in data 21 settembre 2018 di SME DICOPREVA;
- la denunica in parola dovrà contenere, quali elementi informativi integrativi², anche la posizione d'impiego del contagiato nei 15 giorni precedenti l'accertamento della positività al COVID-19 (es.: licenza, servizio in sede, *smart working*, servizio isolato, in operazione, etc.);
- ai fini del computo della decorrenza della malattia deve ritenersi valida la data di attestazione della positività dell'avvenuto contagio tramite il test specifico confermato dall'autorità sanitaria;
- il contagio, qualora sia accertato possa essere accaduto durante il percorso casa lavoro e viceversa è configurabile come infortunio in *itinere*;
- il personale in quarantena fiduciaria non deve essere segnalato a meno che non risulti positivo al test specifico di conferma.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di proseguire la **costante, continua, incessante e meticolosa attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e controllo** già in essere e incrementata nei mesi precedenti a favore di tutto il personale dipendente. Tale azione, finalizzata a mantenere costantemente alta, in ciascun dipendente, la consapevolezza del rischio nell'attività svolta, per effettuare scelte e attuare comportamenti che non compromettano la sicurezza propria o altrui, costituisce una specifica responsabilità di ciascun Dirigente e Preposto.

L'avvenuta effettuazione di tale indottrinamento dovrà essere formalizzata in maniera certa e documentata.

¹ Per i nuovi casi di contagio dovrà essere rispettata, se non in presenza di impedimenti operativi preminenti, la tempistica prevista; per i casi pregressi, pur non essendo definita una scadenza limite, la denucia dovrà essere effettuata in un tempo ragionevole connesso allo stato emergenziale.

² Tali elementi informativi integrativi si rendono necessari perché possono contribuire a valutare successivamente, da parte degli organi di vigilanza preposti, un eventuale nesso causale tra l'attività lavorativa del dipendente coinvolto e l'avvenuto contagio.

POSIZIONI AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE MILITARE (EMERGENZA COVID-19)

N.	TIPO	RAZIONALE	NOTE	
1	SERVIZIO	Prestazione di lavoro resa "in presenza" presso la sede ordinaria di servizio al fine di assicurare, nell'emergenza in atto, la turnazione per lo svolgimento delle attività correnti indifferibili (operazioni, vigilanza e funzionalità delle infrastrutture).	Deve essere mantenuto in servizio il solo personale necessario allo svolgimento delle attività indifferibili, ponendo in essere le misure prescritte per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19.	
2	SERVIZIO IN REGIME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevista ai sensi dell'art. 1, punto 6 del D.P.C.M. dell'11.03.2020 e dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, estesa ai militari, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. L'istituto è finalizzato a limitare la presenza del personale presso il luogo di lavoro. Costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. Tra gli aventi diritto a svolgere il servizio in modalità agile rientra anche chi è titolare del beneficio di fruizione dei permessi previsti dall'art. 3, co.3 della Legge n. 104/1992.	Il lavoro agile, ove possibile, deve costituire l'istituto da prediligere, in alternativa alla prestazione di lavoro resa "in presenza". L'istituto, disciplinato dalla F.A., è uno strumento da utilizzare per assicurare l'osservanza delle misure anti contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili. Pertanto, gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/priorotarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a subentrare in anticipo, nella turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili. L'istituto in parola può essere esteso al personale di tutte le categorie prevedendo modalità di studio/approfondimento tecnico-professionale in e-learning. Il domicilio dichiarato all'atto della richiesta non è soggetto a vincoli geografici (fermo restando l'osservanza, a cura degli interessati, delle eventuali limitazioni alla circolazione delle persone previste dalle norme vigenti o dalle ordinanze a livello locale).	
3	LICENZA STRAORDINARIA PER TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO*	Istituto straordinario previsto ai sensi dell'art. 87, co. 6 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Trattasi di una "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio", non computabile nel limite massimo previsto di 45gg annui. L'istituto è finalizzato alla temporanea dispensa dal servizio anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio da contagio COVID-19.	Istituto al quale ricorrere in via prioritaria, qualora non sia possibile collocare il personale in regime di lavoro agile (smart working), è uno strumento da utilizzare per assicurare l'osservanza delle misure anti contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili. Pertanto, gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/priorotarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a subentrare in anticipo, nella turnazione del personale impegnato nelle attività correnti indifferibili.	
4	SERVIZIO PRESTATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE	Periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti (non sanitari) di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con i D.P.C.M. (es. divieto di allontanamento, divieto di accesso in un determinato territorio).	Gli interessati sono tenuti a dare sollecita comunicazione al proprio Comando/Ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle misure di contenimento del contagio, l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 748, co. 5, lett. "b" del TUOM.	
5	LICENZA STRAORDINARIA PER INFERMITÀ O MALATTIA	Istituto straordinario previsto ai sensi dell'art. 87, co. 7 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per il personale assente dal servizio per le cause previste dall'art. 19, co. 1 del D.L. n. 9 del 2.03.2020, ovvero per: - malattia; - quarentena con sorveglianza attiva; - permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva. Non è computabile nel limite massimo previsto di 45gg annui.	Il personale militare in possesso di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104/1992, ovvero in condizione di rischio certificato, durante il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è da collocare in licenza straordinaria non computabile nel limite massimo previsto.	

N.	TIPO	RAZIONALE	NOTE	
6	CONGEDO PARENTALE CON INDENNITÀ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE	Istituto previsto ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 18 del del 17.03.2020, a decorrere dal 05.03.2020, nei periodi di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, in favore dei genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15gg., a fronte del quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.	Istituto <u>su richiesta</u> degli interessati, fruibile alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di 15gg. Il limite d'età di 12 anni (previsto per i figli), non si applica in riferimento ai figli con disabilità. I militari con figli minori, di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno diritto allo stesso istituto senza corresponsione di indennità. Laddove un genitore fruisca di lavoro agile (<i>smart working</i>), tale circostanza non pregiudica all'altro genitore la possibilità di fruire del congedo parentale in argomento.	
7	PERMESSI LEGGE 104/1992	Ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 18 del del 17.03.2020, fino al 30 aprile 2020, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate da fruire entro il suddetto termine.	In aggiunta ai 3 giorni di permesso mensili già previsti dalla L. 104/1992 (3gg per il mese di marzo e 3gg per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni di permesso da utilizzare nell'arco dei predetti due mesi, per un totale di 18 giorni. Tali 12 giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese e si maturano per ciascun disabile da assistere.	
8	LICENZA STRAORDINARIA PER GRAVI MOTIVI DEBITAMENTE DOCUMENTATI	Istituto previsto ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 3/57 e s.m.i., il cui periodo è computabile nel limite massimo di 45gg annui di licenza straordinaria . Istituto <u>su richiesta</u> degli interessati. Da valutare caso per caso, con ogni favorevole predisposizione in considerazione della situazione emergenziale. Da concedere laddove ne ricorrano i presupposti oggettivi afferenti a situazioni di gravità riguardanti la sfera d'interesse del militare richiedente (ad esempio, al fine di garantire il supporto familiare per situazioni critiche indifferibili), che non sia possibile soddisfare utilizzando altre tipologie di licenze.	In esito ai contenuti dell'art. 25 del D.L. 18 del 17.03.2020, per la concessione dell'istituto in parola, non può ritenersi valida l'esclusiva esigenza di sovraintendere alla custodia dei figli a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Difatti, ai sensi dell'art. sopra richiamato, a decorrere dal 05.03.2020, per l'esigenza in parola è necessario ricorrere al congedo parentale. In tal senso, le eventuali licenze straordinarie "per gravi motivi debitamente documentati", concesse a decorrere dal 05.03.2020 per la suddetta motivazione (chiusura delle scuole) dovranno essere trasformate in congedo parentale ovvero, previo favorevole parere degli interessati, in altro istituto contemplato dalle norme vigenti (inclusi gli istituti straordinari indicati dal D.L. n. 18 del 17.03.2020). Anche in questo caso il ricorso allo "smart working" e alla "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio", declinata secondo le indicazioni riportate nella nota in calce al presente prospetto, deve essere prioritario	
9	ALTRI ISTITUTI (previsti dalle norme vigenti)	Licenza Ordinaria, Recupero compensativo etc	Istituti da concedere esclusivamente su richiesta degli interessati e, comunque, in via subordinata allo "smart working" e alla "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio".	

^{*} In esito ai contenuti dei provvedimenti normativi nel tempo diramati, la posizione "in servizio, presso il proprio domicilio per causa di forza maggiore" deve essere rettificata nel senso di seguito indicato: dal 05.03.2020 al 09.03.2020 "servizio prestato a tutti gli effetti di legge"; dal 10.03.2020 al 17.03.2020 "servizio in regime di lavoro agile / *smart working*"; dal 18.03.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio".

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. D.Lgs. 81/2008 e S.M.I. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- b. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- c. Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020;
- d. Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020;
- e. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- f. Decalogo del Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità del 24 febbraio 2020;
- g. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- h. LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i. DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- j. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- k. DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- m. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- n. Protocollo condiviso per la sicurezza negli ambienti di lavoro, sotto scritto dal Primo Ministro e dai Ministri competenti in materia lo scorso 14 marzo 2020 e aggiornamento del 2 aprile 2020;
- o. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- p. D.M. 120/2020 del 17 marzo 2020 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- q. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- r. Rapporto ISS COVID-19 2/2020 del 28 marzo 2020;
- s. RapportoISS COVID-19 7/2020 29 marzo 2020;
- t. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1 aprile 2020;
- u. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile 2020;
- v. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 aprile 2020.

ASPETTI DI CARATTERE ADDESTRATIVO

1. GENERALITÀ

L'addestramento, in quanto attività che di per sé presuppone l'aggregazione del personale coinvolto, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha incontrato forti limitazioni in favore del prevalente interesse per la sicurezza e la salute collettiva.

Tale condizione non subirà repentine inversioni con la cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza ma, per contro, occorrerà proseguire a svolgere le attività necessarie per l'approntamento applicando con maggiore attenzione i principi di diradamento e distanzanziamento sociale. In tale contesto, l'addestramento dovrà quindi proseguire, indirizzandolo unicamente alla preparazione delle unità, con modalità che potrebbero essere anche definite "fuori dagli schemi", ma che si rivelano fondamentali per conseguire sempre il "pronti all'impiego" pianificato, sia sul territorio nazionale sia all'estero, minimizzando il rischio di contagio e garantendo quindi la sicurezza del personale. Per quanto precede, di seguito alcune prescrizioni che si prefiggono lo scopo di fornire ai Comandanti linee guida per lo svolgimento delle attività di preparazione delle unità della F.A., attraverso un approccio orientato a:

- salvaguardare la salute di tutto il personale della F.A.;
- preservare l'efficienza operativa della F.A., continuando ad addestrarsi con efficacia anche in momenti emergenziali come quello attuale. Questa è la *conditio sine qua non* che consente alla F.A. di assolvere le missioni assegnatele, sia sul territorio nazionale sia nei Teatri operativi di interesse:
- assicurare le attività di approntamento per le operazioni nei Te. op. e sul territorio nazionale. Il conseguimento del "Pronti per l'Impiego" non potrà, presumibilmente, alla luce delle attuali misure di contenimento, essere pari a quello conseguito senza limitazioni addestrative. Tuttavia, in funzione dell'evoluzione del quadro di situazione generale, si adotteranno adeguamenti procedurali addestrativi immediati e costanti (pianificazione addestrativa flessibile);
- monitorare con costanza l'impatto sull'addestramento, in stretto coordinamento con i Comandi Mounting e Supporting, per poter rispondere alle esigenze formative e addestrative dei Comandanti in approntamento, (9 aprile³ – 9 maggio – 9 giugno, ecc.);
- incrementare l'addestramento massimizzando l'utilizzo di video, della simulazione e prevedendo anche modalità didattiche "a distanza" solo per alcuni incarichi / fasi addestrative funzionali all'approntamento (es. studio della dottrina e delle procedure per lo *Staff*; fasi teoriche dei corsi patenti);
- prevedere tempi per l'approntamento assai più lunghi al fine di consentire di preparare/addestrare piccoli gruppi per ciascun ciclo.

2. LINEE GUIDA

a.

L'approccio precedentemente illustrato, a cui l'operato di ciascun componente della F.A. deve costantemente ispirarsi, si concretizza attraverso l'applicazione dei principi elencati di seguito.

a. Ruolo del Comandante. Adattarsi e agire con immediatezza per il raggiungimento degli obiettivi addestrativi prefissati.

L'obiettivo di ciascun Comandante deve essere il conseguimento delle capacità operative necessarie all'assolvimento della missione assegnatagli nelle operazioni sul territorio nazionale o fuori area, assicurando tutte le prescrizioni sanitarie previste per la tutela dei suoi Soldati. Qualora un'attività addestrativa/formativa sia ritenuta essenziale per il conseguimento del "Pronti per l'Impiego" e sia stata condivisa e approvata dalla propria Linea di Comando, si dovrà intraprendere ogni azione tesa a individuare la condotta delle attività addestrative pratiche che consenta il raggiungimento dell'obiettivo addestrativo necessario all'assolvimento del compito, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore (i.e. addestramento in ore e/o giorni diversi delle unità alle proprie dipendenze -squadre e plotoni-, al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie messe a sistema con le infrastrutture di guarnigione e/o addestrative).

³ È la data in cui si è tenuta la prima riunione di coordinamento convocata da COMFOTER COE – SM per l'Approntamento, effettuata in VTC con tutti i Cdi *Mounting* e *Supporting*, per analizzare l'impatto dell'epidemia sull'approntamento. Le successive sono pianificate, di massima, con cadenza mensile.

b. Condotta delle sole attività essenziali (Fase di Autovalutazione efficace⁴).

Nell'assoluto rispetto delle prescrizioni di sicurezza, i prossimi mesi dovranno essere dedicati alle sole **attività di approntamento non altrimenti rimandabili** e direttamente connesse all'impiego dei contingenti nei Te. op. e sul territorio nazionale. Esse saranno definite dal Comandante in esito al processo di autovalutazione delle capacità acquisite dalla propria unità, in base alla direttiva n. 7016. Sono da considerarsi altresì prioritarie le attività formative e addestrative direttamente connesse alla gestione dell'emergenza⁵.

c. Fase pratica dell'addestramento collettivo limitato nei livelli ordinativi e più dilazionata nel tempo.

Al fine di ridurre al massimo le possibilità di contagio, essenzialmente facilitate in occasioni di assembramenti, le attività addestrative collettive dovranno prevedere:

- una fase di pianificazione operativa, svolta "a distanza" e riducendo al massimo le occasioni
 di aggregazione (ove ineludibili, dovranno rispondere ai criteri di sicurezza stabiliti per il
 contrasto alla pandemia) che metta alla prova le procedure di Comando e Controllo a tutti i
 livelli decisionali interessati;
- una fase condotta, per lo svolgimento delle sole attività tattiche militari <u>mission oriented</u> ritenute essenziali per l'assolvimento dei compiti previsti in operazione. **Tali attività dovranno prevedere la condotta di compiti tattici di norma a livello squadra o al massimo, solo se essenziale, fino al livello plotone**, scuole tiro incluse, e comunque sempre nel rispetto delle già citate prescrizioni di sicurezza. Qualora la situazione contingente (infrastrutture militari di guarnigione e addestrative) non permettesse il rispetto delle misure sanitarie di prevenzione, tali attività dovranno essere condotte in maniera modulare (i.e. esercitazione di più nuclei, in momenti diversi, etc.).

d. Pianificazione addestrativa flessibile.

Lo sviluppo delle attività addestrative deve essere caratterizzato da una spiccata flessibilità, necessaria ad adattare l'intero processo in funzione delle esigenze e possibilità⁶ dei Comandi/unità, nonché delle situazioni contingenti derivanti dall'andamento dell'epidemia in corso (adattività sistemica).

e. Ampio ricorso all'apprendimento in modalità "a distanza".

I Comandanti, a tutti i livelli, dovranno porre in essere metodologie efficaci in modalità "a distanza" che possano garantire e supportare, ogni volta che ne ricorrano le circostanze, la preparazione dei singoli e delle unità.

Dovranno essere promosse costantemente le attività di auto-apprendimento attraverso l'approfondimento e lo studio delle pubblicazioni dottrinali, delle lezioni apprese e degli ammaestramenti condivisi sul portale di F.A., di specifiche letture proposte dai Comandanti, e delle procedure standardizzate di ciascuna unità.

f. Utilizzo dei sistemi di simulazione.

Dovrà essere massimizzato, per le attività addestrative replicabili in ambiente simulato (*live*, *virtual e constructive*), il concetto di *Home Station Training* — HST facendo ricorso prioritariamente ai sistemi di simulazione in distribuzione alle unità, limitando i movimenti per raggiungere le aree addestrative e, contestualmente, svolgendo in sede attività didattico/formative in condizioni di realismo e comunque rispettando le prescrizioni sanitarie.

⁴ Rif., Direttiva 7016 "L'approntamento dei Comandi e delle unità dell'Esercito Italiano", ed. 2018.

⁵ Quali ad esempio il completamento/incremento delle abilitazioni delle sq. di bonifica/sanificazione dei rgt., la formazione/informazione per le norme di contrasto al COVID-19 e impiego dei DPI.

⁶ Disponibilità di risorse in relazione al tempo.

3. CONDOTTA DI ATTIVITÀ SPECIFICHE

Di seguito, coerentemente con le linee guida indicate al paragrafo precedente, sono fornite ulteriori indicazioni relative alla condotta di attività addestrative specifiche.

a. Perfezionamento dell'addestramento CBRN, in virtù delle numerose richieste di intervento di assetti dell'Esercito anche nel corso della c.d. Fase 2.

Gli Alti Comandi/Vertici d'Area dovranno assicurare che le unità dipendenti svolgano i corsi di abilitazione necessari a qualificare il personale all'utilizzo degli apparati di bonifica di grande capacità sia nell'ambito delle attività connesse al superamento dell'emergenza COVID-19 sia per assicurare le previste capacità di decontaminazione operativa.

b. Attività addestrative presso il Centro di Simulazione e Validazione.

Il perdurare dell'attuale situazione di restrizioni connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 non esclude una revisione, per quanto attiene all'approntamento delle unità di prevista immissione nel 2° semestre 2020, delle procedure di validazione dei Posti Comando (*Command Post Exercise*-CPX), che dovranno essere ripensate e svolte localmente (Schieramento del Posto Comando di Brigata), applicando in maniera scrupolosa le vigenti prescrizioni sanitarie impartite dalle competenti Autorità, supportate da *team* di esperti enucleati dal Ce.Si.Va..

c. Attività di Tiro (Circolare 7006).

Premesso che le attività per lo svolgimento delle lezioni di tiro (*Performance* e *Advanced*) possono essere sviluppate presso i poligoni viciniori di F.A. nel rispetto delle citate prescrizioni di sicurezza, per il periodo dell'emergenza, qualora ciò non risulti pienamente attuabile, sarà possibile lo svolgimento di parte delle lezioni di tiro a premessa dell'impiego in operazioni avvalendosi di sistemi di simulazione (FATS/FAT) ovvero munizionamento marcante (*Simunition*) in modalità *Force on Target*.

d. Condotta delle attività formative ritenute essenziali per l'approntamento.

- L'addestramento C-IED dovrà essere condotto prevedendo ampio ricorso all'apprendimento in modalità "a distanza" utilizzando tutti i sistemi audiovisivi/trasmissivi di supporto e/o le capacita professionali ed esperienziali maturate all'interno del reparto. A tal proposito, il Comando Genio sta sviluppando un programma formativo sostenibile di prossima emanazione:
- altre attività quali quelle in favore dei Soccorritori Militari, Metodo di Combattimento Militare (MCM), Stress Management, Close Protection Team, Security Force Assistance, Formazione comparto OS ed Elitrasporto tattico, per i quali non è possibile sempre applicare il distanziamento sociale, saranno tenute specifiche riunioni (VTC) tra la componente operativa, la componente formativa e tecnica, per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione ed elaborazione degli specifici corsi.

ASPETTI DI CARATTERE LOGISTICO - SANITARIO

1. GENERALITÀ

In aderenza alle misure emanate con i numerosi recenti provvedimenti normativi, nel quadro delle iniziative intraprese dalle competenti autorità e al fine di salvaguardare la salute del personale, riveste particolare importanza l'azione di Comando ai vari livelli e la sinergia della stessa con l'attività del personale sanitario delle unità, finalizzate a garantire la piena attuazione dei provvedimenti a favore della **tutela della salute dei propri militari**. Analoga rilevanza riveste l'attiva partecipazione e il buon senso di tutto il personale nel rispetto dei citati provvedimenti al fine di ridurre l'esposizione individuale al rischio.

2. NORME COMPORTAMENTALI A CARATTERE GENERALE

Nell'attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, si deve tenere conto del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 in un'ottica di potenziale prossimo riavvio di alcune attività. Per questo motivo, il principio di maggiore precauzione deve indurre a considerare tutte le persone come potenzialmente portatori del virus. A tal proposito, giova ricordare che la capacità infettante del microrganismo dipende da:

- trasmissione, per goccioline (vie aeree) e per contatto (cute e mucose);
- tipologia di persone. Sono maggiormente infettanti "quelle che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto, la diffusione del virus si riduce notevolmente" (Rapporto ISS COVID-19 2/2020 del 28 marzo 2020).

A fattor comune, il personale dovrà osservare scrupolosamente le seguenti norme comportamentali (contenute nel decalogo elaborato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità del 24 febbraio 2020):

- mantenere l'igiene delle mani: lavare spesso le mani con acqua e sapone o disinfettante specifico per almeno 20 secondi. Tale misura di prevenzione può essere rafforzata, nell'impossibilità di lavare le mani in modo sistematico, dall'utilizzo dei gel antimicrobici; pertanto, è fortemente raccomandato di dotare il personale di confezioni di prodotti igienizzanti da utilizzare durante il servizio fuori caserma;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, specialmente se non ben lavate;
- starnutire o tossire in un fazzoletto o coprendo le vie aeree con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani;
- seguire pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate);
- mantenere almeno 1 (uno) metro di distanza dalle altre persone: tale distanza è considerata di garanzia contro la trasmissione del virus;
- prima di iniziare il servizio, segnalare al proprio Comandante o al DSS se ricorrono le condizioni di cui al seguente "questionario preliminare":
 - sono stato nelle aree considerate a rischio per nuovo Coronavirus?
 - sono stato in contatto con persone provenienti da quelle aree?
 - ho avuto/ho febbre, secrezione nasale, tosse, rossore agli occhi?
 - ho avuto altri disturbi?

Al personale devono essere ricordate le seguenti precauzioni:

- in caso di comparsa, al mattino, di sintomi (quali febbre, tosse o raffreddore) rimanere al posto letto/domicilio, informando il personale sanitario militare/della ASL di riferimento. Non recarsi al pronto soccorso, ma contattare il medico di famiglia. Ciò risulta particolarmente importante al fine di evitare l'intasamento degli ospedali, che costituisce una delle principali fonti di criticità e di diffusione del contagio;
- qualora detti sintomi si manifestino durante le attività lavorative, recarsi in infermeria avvertendo preventivamente il personale sanitario circa il tipo di sintomatologia.

3. IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Di primaria importanza, al fine della prevenzione della diffusione del contagio, è il corretto e responsabile utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

Attesa la possibile crescente esigenza di DPI connessa con l'avvio della cosiddetta "*Fase* 2" (con la ripresa delle attività, per quanto graduale, si potrebbe assistere a un incremento del rischio di circolazione del virus) si evidenzia che sono in atto delle acquisizioni centralizzate (a cura dello SME – CRA-EI).

Tuttavia, finché non andranno a regime le citate forniture, si ribadisce la necessità, da parte di ogni Vertice d'Area/Comando Multifunzione, di approvvigionare i DPI in base alle proprie esigenze, tenuto conto che, a titolo di maggiore precauzione, tutto il personale dovrà essere dotato di mascherina chirurgica da indossare secondo le modalità indicate nella tabella riportata in Appendice.

A titolo di collaborazione, si segnala che molte Regioni hanno avviato la distribuzione di DPI sul proprio territorio, anche a beneficio delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, accentrando le richieste presso le Direzioni regionali della Protezione Civile o le Prefetture.

Per ciò che concerne i DPI per gli operatori sanitari e per il personale impiegato in "Op. Fidelium", che necessita di kit completi, l'approvvigionamento continuerà a essere a cura del Comando Logistico, sulla base delle richieste.

A fattor comune, si ribadisce che in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 (uno) metro è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (almeno mascherina chirurgica).

In ogni caso, al di fuori del sedime militare, dovranno essere rispettate le eventuali Ordinanze specifiche emanate da Regioni/Province autonome che prevedano misure più restrittive.

Di seguito le ordinanze ad oggi emanate:

REGIONI/PROVINCE	DISPOSIZIONI	
Provincia Autonoma di Bolzano – Ordinanza n. 17 del 03.04.2020	Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha raccomandato "a tutta la popolazione, quale segno di rispetto verso il prossimo e la collettività, di coprire naso e bocca con mezzi protettivi idonei quando ci si reca fuori dall'abitazione e nei rapporti sociali consentiti".	
Regione Veneto – Ordinanza n. 37 del 03.04.2020	Il Presidente della Regione Veneto <u>ha reso</u> <u>obbligatorio</u> "per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca ()".	
Regione Lombardia – Ordinanza n. 521 del 04.04.2020	Il Presidente della Regione Lombardia ha ordinato che "ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani ()".	
Regione Toscana – Ordinanza n. 26 del 06.04.2020	Il Presidente della Regione Toscana ha ordinato "di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente ()".	

Presso ciascun EDRC:

- dovrà essere controllata la temperatura corporea all'ingresso dell'infrastruttura mediante l'utilizzo di termometri a distanza, ove possibile con *scanner*/camera termica (i.e. MIRA 640, di prossima distribuzione anche presso alcune installazioni della F.A., che potrà trovare utile applicazione anche nel monitoraggio a distanza della temperatura corporea di flussi di persone nell'ambito dei siti vigilati dal personale dell'Op. Strade Sicure qualora si ricevesse il compito di contribuire a limitare l'ingresso presso le Stazioni);
- si dovrà prevedere la disponibilità di sapone e di asciugamani (automatici ad aria calda e/o di carta monouso) presso tutti i servizi igienici;
- è altresì indicata la presenza, nei vari settori dell'infrastruttura (es. ingresso caserma, mense, uffici ecc.), dei comuni **gel disinfettanti per le mani**;
- è indicato prevedere nelle mense, ove funzionanti e ove possibile, l'utilizzo di MOCA monouso (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti). Ove ciò non sia praticabile per qualsiasi motivo, è necessario organizzare il servizio in modo che il set di stoviglie/bicchieri venga distribuito dagli addetti a ogni singolo utente;
- dovranno essere incentivate, oltre alle normali pulizie, anche regolari attività di sanificazione e igienizzazione dei locali di uso generale (camerate, mense, spogliatoi, aree ricreative, sale operative) e dei mezzi di trasporto, utilizzando acqua e detergenti comuni prima di essere riutilizzati; per la sanificazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% (varechina diluita) dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%, dopo la pulizia con un detergente neutro. Durante la pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti e l'impiego dei DPI;
- la ventilazione continua degli ambienti, soprattutto ove è prevista maggiore frequentazione (i.e. mense, officine, ecc.), costituisce ulteriore misura per ridurre il rischio di contagio;
- l'accesso di ditte/fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;
- per quanto attiene al concorso della F.A. alla pulizia e disinfezione delle strade e delle pavimentazioni urbane, è opportuno procedere così come indicato dall'ISS "in merito alla pulizia con detergenti e alla disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, mentre si conferma l'opportunità di procedere al lavaggio delle strade con acqua o alla pulizia ordinaria con acqua e detergenti convenzionali con la sola acqua o con acqua e detergenti convenzionali" assicurando di evitare la produzione di polveri e aerosol. Al riguardo, l'impiego dell'apparato "Sanijet C921" può avvenire in alternativa:
 - a bassa temperatura e bassa pressione con detergenti convenzionali o solo con acqua;
 - solo con acqua calda a bassa pressione, a cui, può eventualmente essere associato un successivo passaggio con l'impiego del vapore umido a 120° C.

4. SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO

a. Personale proveniente dall'estero

Nel quadro dei provvedimenti sanitari da adottare per fronteggiare sul territorio nazionale la situazione di emergenza in oggetto, ai sensi del D.M. 120/2020 del 17 marzo 2020 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della salute, così come recentemente richiamato dal DPCM del 26 aprile 2020, sussiste l'obbligo di auto isolamento fiduciario in capo al personale proveniente dall'estero, anche se asintomatico, per i 14 giorni successivi al rientro.

Al riguardo, il summenzionato personale ha la **facoltà di trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o presso strutture alloggiative della F.A.**, laddove vi sia l'indisponibilità dell'unità abitativa ovvero per la tutela del proprio nucleo familiare da eventuali evoluzioni infettive nel periodo di quarantena.

b. Personale in Patria

La citata facoltà è estesa, su base volontaria, anche al personale in servizio sul territorio nazionale, abbisognevole/sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Tabella sinottica riepilogativa della tipologia di DPI o misure di protezione da adottare in relazione al contesto.

ATTIVITÀ/ LUOGHI	IMPIEGO	DPI INDOSSATO	DPI AL SEGUITO
OPERATORE	AMBIENTE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE COVID-19	Kit completo (*)	
SANITARIO	AMBIENTE <u>NON</u> A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE	Mascherina chirurgica, guanti monouso	FFP2/FFP3, guanti monouso
PERSONALE IMPIEGATO IN	NUCLEO C2	Mascherina chirurgica, distanza interpersonale	
OPERAZIONE	OBJ FISSI		Guanti monouso, FFP2/FFP3 da tenere presso il sito/veicolo in
"STRADE SICURE"	CENTRI PER IMMIGRATI		
SICURE	CAMPI ROM	Mascherina chirurgica (***)	
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	cimurgica	
	CONTROLLO ZONE ROSSE		pattugliamento
PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONE	TRASPORTO FERETRI A TENUTA STAGNA	Mascherina chirurgica, guanti monouso	
"FIDELIUM"	TRASPORTO FERETRI NON A TENUTA STAGNA	Kit completo (*)	
	IN SERVIZIO ALL'INGRESSO	Mascherina chirurgica, guanti monouso.	Alcune FFP2/FFP3 da tenere all'interno postazione
	AREE DI POSSIBILE AGGREGAZIONE	Mascherina chirurgica, distanza interpersonale	
IN GUARNIGIONE	UFFICI	Distanza interpersonale	Mascherina chiurugica (****)
	INTERNO SEDIME	Distanza interpersonale	Mascherina chiurugica (****)
	AREE DI LAVORO COLLETTIVO (es. VTC, RIUNIONI, SALE OPERATIVE)	Mascherina chirurgica, distanza interpersonale	
	OFFICINE/LABORATORI	Mascherina chirurgica, guanti monouso	
A BORDO MEZZI	È prescritto l'utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutto il personale a bordo dei veicoli (****)		

^(*) Composizione Kit Cat. III: Tuta con copricapo, guanti monouso (doppi), calzari, occhiali e maschera FFP2/FFP3.

^(**) Per il personale il cui impiego non preveda il contatto diretto con personale esterno, si raccomanda l'uso del liquido igienizzante in sostituzione dei guanti in lattice.

^(***) É necessario comunque prevedere per i lavoratori che condividono spazi comuni di ridotte dimensioni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art. 16 co. 1. (****) Nei mezzi di trasporto collettivo dovrà essere ricercata la distanza di almeno un metro dei passeggeri.